

REGOLAMENTO DELLA RETE DEPOSITI E PATRIMONI IN RETE

PREMESSA

“Depositi e Patrimoni in Rete” è una rete di scopo, nata nel 2024 per iniziativa di musei e professionisti che hanno preso parte al percorso formativo RE-ORG promosso dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2021. Questo programma ha costituito il primo esempio italiano di formazione sul riordino dei depositi museali secondo il metodo sviluppato da ICCROM e UNESCO, coinvolgendo inizialmente 10 musei della regione Emilia-Romagna. La seconda edizione, realizzata nel 2023, ha visto la partecipazione di alcuni dei professionisti della prima edizione in qualità di formatori, favorendo così un passaggio di competenze tra pari e la crescita di una comunità di pratica. Questa evoluzione ha portato alla necessità condivisa di formalizzare una rete regionale operativa, capace di valorizzare le competenze acquisite, dare continuità al lavoro intrapreso e sviluppare progettualità comuni nel campo della conservazione preventiva e della valorizzazione del patrimonio in deposito.

La rete include istituzioni museali, quali musei civici, ecclesiastici, fondazioni e associazioni culturali, diffuse sul territorio della regione Emilia-Romagna.

Il riconoscimento della centralità dei depositi nella strategia museale è il punto di partenza per attivare nuove forme di gestione, promuovere l'adozione di standard condivisi e costruire un'identità culturale e professionale radicata nel territorio.

Art. 1. - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento operativo e organizzativo della rete Depositi e patrimoni in rete (di seguito “Rete”), in attuazione del Protocollo d'intesa

sottoscritto tra i soggetti aderenti in data 17 luglio 2024.

Il Regolamento definisce, in particolare:

- a) la struttura di governance della Rete;
- b) le modalità di partecipazione e gli impegni dei soggetti aderenti;
- c) la costituzione e il coordinamento dei gruppi di lavoro;
- d) le modalità e gli strumenti di programmazione e realizzazione delle attività comuni;
- e) la gestione delle risorse economiche e delle quote;
- f) le regole di identità e comunicazione della Rete;
- g) le procedure di revisione del Regolamento e di gestione di recesso e inadempienze.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Protocollo d'intesa.

Art. 2. - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti aderenti alla Rete, come individuati dal Protocollo d'intesa e dai successivi atti di adesione.

La Rete opera secondo i seguenti **principi**:

- a) cooperazione tra istituti aderenti;
- b) condivisione di competenze e buone pratiche, con attenzione agli standard internazionali RE-ORG;
- c) valorizzazione del patrimonio in deposito e qualificazione dei depositi come infrastruttura culturale;
- d) sostenibilità organizzativa e chiarezza delle responsabilità;
- e) trasparenza nelle decisioni e nella gestione delle risorse comuni.

Art. 3. - Soggetti della rete

Sono soggetti **aderenti** alla Rete:

- a) i firmatari del Protocollo d'intesa;
- b) i soggetti ammessi successivamente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Ogni soggetto aderente designa formalmente un **referente operativo** per la partecipazione alle attività della Rete e per le comunicazioni con il Capofila.

La Rete può avvalersi di soggetti **sostenitori**, distinti in:

- a) **Sostenitori della missione**, che supportano e promuovono gli obiettivi e l'approccio metodologico della Rete;
- b) **Sostenitori partecipanti**, che contribuiscono al perseguimento delle finalità della Rete attraverso forme di collaborazione e raccordo istituzionale.

I sostenitori possono essere:

- a) **organizzazioni** (enti pubblici o privati, istituzioni, associazioni, reti, organismi di settore) che intendano contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Rete mediante supporto tecnico, scientifico, istituzionale o formativo;
- b) **professionisti individuali** con competenze coerenti con le finalità della Rete.

Non possono in alcun caso assumere la qualifica di sostenitori i soggetti che possiedono i requisiti di ammissibilità previsti per l'adesione alla Rete ai sensi dell'art. 4.

Tali soggetti, qualora intendano partecipare alle attività della Rete, possono farlo esclusivamente mediante adesione in qualità di soggetti aderenti, con sottoscrizione degli atti e assunzione dei relativi impegni.

I sostenitori sono riconosciuti come tali dall'Assemblea, su proposta del Capofila o di uno o più soggetti aderenti, previo consenso del soggetto interessato.

I sostenitori:

- a) non assumono la qualifica di soggetti aderenti;
- b) non hanno diritto di voto;
- c) non partecipano all'Assemblea;
- d) non sono tenuti al versamento delle quote di adesione.

I sostenitori possono tuttavia:

- a) essere coinvolti in attività, iniziative e progettualità della Rete;
- b) partecipare ai Gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 9 e su invito o accordo con il coordinamento del gruppo;
- c) contribuire con competenze, formazione, accompagnamento metodologico o supporto istituzionale, in coerenza con il Piano delle attività.

Sono sostenitori della missione della Rete:

- a) Regione Emilia-Romagna, ICCROM e ICOM Italia, quali sostenitori della missione;
- b) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, quali sostenitori partecipanti.

Art. 4. - Adesione alla rete

La Rete RE-ORG - Depositi e patrimoni in rete è configurata come **rete aperta**, potendo accogliere nuovi soggetti aderenti nel tempo, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo.

Sono ammissibili alla Rete esclusivamente soggetti che soddisfano cumulativamente i seguenti **requisiti**:

- a) essere enti titolari o gestori di un deposito di un museo compreso nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) avere partecipato alla formazione professionale RE-ORG e al progetto di riordino di un deposito (Fase 4);
- c) condividere finalità e obiettivi della Rete e impegnarsi al rispetto del Protocollo d'intesa e del presente Regolamento.

Ai fini dell'adesione alla Rete, l'unità di riferimento è il deposito oggetto delle attività. Nel caso in cui più istituti condividano un deposito gestito unitariamente, essi partecipano alla Rete mediante un'unica adesione.

La richiesta di adesione è presentata in forma scritta al Capofila, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti.

L'ammissione di nuovi soggetti è deliberata dall'Assemblea degli Aderenti di cui all'art. 7.

L'adesione di un nuovo soggetto decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla presentazione della domanda di ammissione, a condizione che entro tale data siano stati completati i seguenti adempimenti:

- a) sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e del Regolamento;

- b) versamento della quota annuale di cui all'art. 13.

Art. 5. - Diritti e doveri dei soggetti aderenti

I soggetti aderenti hanno **diritto a**:

- a) partecipare alle attività della Rete e ai gruppi di lavoro;
- b) contribuire alla programmazione e formulare proposte progettuali;
- c) accedere agli strumenti condivisi e ai materiali prodotti dalla Rete, secondo le regole definite.

I soggetti aderenti **si impegnano a**:

- a) partecipare in modo attivo alla vita della Rete, garantendo continuità nella presenza agli incontri e nelle attività comuni;
- b) iscriversi ad almeno un Gruppo di lavoro, contribuendo alle attività assegnate e ai risultati attesi;
- c) partecipare, nell'arco dell'anno, ad almeno una riunione dell'Assemblea;
- d) partecipare, nell'arco dell'anno, ad almeno una seduta operativa del Gruppo di lavoro di cui fanno parte;
- e) mettere a disposizione del Capofila informazioni e dati necessari alle attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- f) rispettare le regole sull'identità della Rete e sull'utilizzo del nome e del logo;
- g) corrispondere la quota annuale di adesione di cui all'art. 13.

La partecipazione minima di cui alle lettere c) e d) costituisce requisito essenziale per il corretto funzionamento della Rete.

Art. 6. - Governance e Organi della rete

La governance della rete Depositi e patrimoni in rete è articolata in una struttura snella, finalizzata a garantire efficacia operativa, coordinamento stabile e partecipazione attiva dei soggetti aderenti, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d'intesa.

Sono **organi e strutture operative** della Rete:

- a) l'**Assemblea degli aderenti**, quale organo collegiale di indirizzo e coordinamento generale;

- b) il **Capofila della Rete**, cui sono attribuite funzioni di coordinamento operativo, organizzativo e amministrativo;
- c) i **Gruppi di lavoro**, quali unità operative tematiche o progettuali finalizzate alla realizzazione delle attività della Rete.

L'assetto di governance della Rete è improntato ai seguenti **principi**:

- a) **collegialità** nelle decisioni strategiche e di indirizzo, di competenza dell'Assemblea;
- b) **centralità operativa del Capofila** quale soggetto di raccordo e gestione delle attività comuni, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
- c) **operatività per progetti** tramite Gruppi di lavoro formalmente istituiti e coordinati;
- d) **trasparenza** nei processi decisionali e nella gestione delle risorse;
- e) **proporzionalità e sostenibilità** degli adempimenti richiesti ai soggetti aderenti.

Gli organi e le strutture della Rete operano in **coordinamento** tra loro secondo il seguente schema:

- a) l'Assemblea approva gli indirizzi, la programmazione delle attività e i principali atti di gestione della Rete;
- b) il Capofila attua le decisioni dell'Assemblea, cura la segreteria operativa e assicura il raccordo tra i soggetti aderenti;
- c) i Gruppi di lavoro svolgono le attività operative previste dal Piano delle attività, riferendo periodicamente al Capofila e all'Assemblea.

Art. 7. - Assemblea degli aderenti

È istituito un Organo collegiale della Rete, denominato **Assemblea degli aderenti** (di seguito "Assemblea"), quale sede di indirizzo e coordinamento generale.

L'Assemblea è **composta** dal referente designato da ciascun soggetto aderente o, in sua assenza, da una persona da lui formalmente delegata. Ciascun soggetto aderente può partecipare all'Assemblea con un massimo di due persone.

Ciascun soggetto aderente dispone di **un solo diritto di voto**, indipendentemente dal numero di musei, istituti o luoghi della cultura afferenti all'adesione e dal numero di partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea esercita le seguenti **funzioni**:

- a) approva la programmazione annuale e pluriennale delle attività;
- b) approva la costituzione dei gruppi di lavoro e ne definisce finalità e durata;
- c) approva l'ammissione di nuovi aderenti;
- d) approva, su proposta del Capofila, i criteri di ripartizione delle quote e delle eventuali contribuzioni straordinarie;
- e) approva i documenti di rendicontazione e monitoraggio;
- f) delibera le modifiche al presente Regolamento;
- g) delibera, nei casi previsti, sospensioni o esclusioni per inadempienza.

Art. 8. - Capofila della rete

Il capofila è il **Museo Civico di Modena**, secondo quanto definito dal protocollo d'intesa costitutivo della Rete.

Il Capofila esercita **funzioni** di coordinamento operativo, amministrativo e organizzativo della Rete e, in particolare:

- a) convoca e organizza le riunioni dell'Assemblea;
- b) assicura la segreteria operativa della Rete e la gestione dei flussi informativi;
- c) coordina, insieme al Gruppo di lavoro "Programmazione e monitoraggio", l'attuazione del Piano delle attività;
- d) gestisce le risorse economiche, incluse le quote e gli eventuali contributi esterni;
- e) cura la rendicontazione e gli adempimenti amministrativi connessi a bandi e finanziamenti;
- f) rappresenta la Rete all'esterno, nei limiti delle decisioni assunte dall'Assemblea.

Il Capofila partecipa al Gruppo di lavoro permanente "Programmazione e monitoraggio" di cui all'art. 9, contribuendo in modo continuativo alle attività di coordinamento, verifica e rendicontazione delle attività di rete.

Per lo svolgimento delle attività di rete e in particolare delle funzioni di coordinamento tecnico, la Rete può avvalersi di un **coordinamento tecnico esterno**, affidato a consulenti o esperti, secondo quanto previsto nel Piano dei costi e previa approvazione dell'Assemblea.

Il Capofila non esercita poteri decisionali autonomi sugli indirizzi strategici e finanziari della Rete, che restano di competenza dell'Assemblea.

Art. 9. - Gruppi di lavoro

La Rete opera attraverso **gruppi di lavoro**, intesi come unità operative finalizzate alla realizzazione di specifiche attività, progetti e azioni condivise.

I gruppi di lavoro possono essere:

- a) **permanenti**, ove funzionali alla continuità della rete;
- b) **temporanei**, legati a specifiche progettualità o iniziative.

È istituito un Gruppo di lavoro permanente denominato “**Programmazione e monitoraggio**”, con funzioni di:

- a) predisposizione della proposta di Piano delle attività e dei relativi documenti tecnici e finanziari;
- b) supporto alla definizione del Piano dei costi e dei fabbisogni economici;
- c) raccolta dei contributi dei Gruppi di lavoro;
- d) monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività;
- e) supporto al Capofila nelle attività di rendicontazione e nella produzione dei report annuali.

Il Capofila partecipa stabilmente al Gruppo di lavoro “Programmazione e monitoraggio”.

Altri gruppi di lavoro possono essere istituiti dall'Assemblea su proposta del Capofila oppure di uno o più soggetti aderenti.

L'atto di istituzione del gruppo di lavoro definisce almeno:

- a) obiettivi e compiti;
- b) composizione iniziale;
- c) referenza/coordinamento;
- d) output attesi e modalità di reporting.

Ogni gruppo di lavoro è coordinato da un **Referente di gruppo**, individuato tra i soggetti aderenti.

Il Referente di gruppo:

- a) organizza le attività del gruppo e ne coordina il lavoro;
- b) assicura il raccordo con il Capofila;
- c) predispone aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento;
- d) trasmette al Capofila materiali utili al monitoraggio e alla rendicontazione.

La composizione dei Gruppi di lavoro può modificarsi nel corso dello svolgimento delle attività: i soggetti aderenti possono entrare o uscire da un Gruppo di lavoro previo accordo con il Referente del gruppo e comunicazione al Capofila, assicurando la continuità delle attività in corso.

Possono partecipare ai Gruppi di lavoro anche i **sostenitori** di cui all'art. 3, in qualità di soggetti di supporto e contributo tecnico-scientifico o istituzionale, nel rispetto delle finalità del Gruppo e senza assumere obblighi di partecipazione minima né responsabilità amministrative o finanziarie.

I gruppi di lavoro possono avvalersi, se necessario, del contributo di **esperti esterni**, previa autorizzazione dell'Assemblea e nel rispetto delle disponibilità economiche e delle regole di trasparenza.

Art. 10. - Programmazione delle attività

La Rete opera attraverso strumenti di programmazione finalizzati a garantire coerenza, continuità e sostenibilità delle attività comuni, in attuazione delle finalità definite nel Protocollo d'intesa e nel rispetto del presente Regolamento.

La programmazione della Rete si articola in un **Piano biennale delle attività**, quale documento operativo di attuazione delle attività comuni, corredato dal **Piano dei costi**.

Il Piano biennale delle attività:

- a) è redatto dal gruppo di lavoro "Programmazione e Monitoraggio" e approvato dall'Assemblea;
- b) definisce le attività e le azioni previste nel biennio di riferimento;
- c) individua eventuali progetti e iniziative condivise;
- d) indica i soggetti responsabili e i Gruppi di lavoro coinvolti;
- e) definisce un cronoprogramma indicativo;
- f) include il Piano dei costi, comprensivo delle risorse disponibili, delle spese previste e delle eventuali quote o compartecipazioni richieste agli aderenti;

- g) definisce, ove necessario, modalità di gestione e rendicontazione delle spese in coerenza con i vincoli dei finanziamenti acquisiti;
- h) individua output attesi e indicatori essenziali di monitoraggio.

Il Piano biennale delle attività può essere integrato o aggiornato dall'Assemblea nel corso dell'anno, in relazione a:

- a) esigenze operative emerse in fase attuativa;
- b) opportunità di finanziamento o partecipazione a bandi;
- c) rimodulazioni concordate dei Gruppi di lavoro;
- d) necessità di riallineamento con le priorità strategiche della Rete.

Il Capofila assicura la conservazione degli atti e la condivisione con i soggetti aderenti dei documenti di programmazione approvati dall'Assemblea.

Art. 11. - Processi decisionali e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Capofila almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta si renda necessario per esigenze operative o progettuali.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soggetti aderenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi in presenza o in modalità telematica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni sono assunte a **maggioranza semplice** dei presenti, salvo i casi per cui il presente Regolamento preveda maggioranze qualificate. L'Assemblea assume **all'unanimità** le deliberazioni che comportano un impegno economico delle Parti.

Il Capofila redige un **verbale** sintetico delle riunioni e lo trasmette ai soggetti aderenti entro 10 giorni dalla data della seduta. Eventuali osservazioni o richieste di modifica devono pervenire entro 10 giorni dalla trasmissione; in assenza di osservazioni, il verbale si intende approvato.

Art. 12. - Identità della Rete, comunicazione e uso del logo

La Rete opera con una propria denominazione e identità visiva. L'uso del nome e del logo di Rete da parte dei soggetti aderenti è consentito esclusivamente per iniziative coerenti con finalità e attività della Rete.

I soggetti aderenti si impegnano a garantire la visibilità della Rete e del relativo logo in tutti i materiali di comunicazione (cartacei, digitali, multimediali) connessi alle attività svolte nell'ambito delle progettualità condivise della Rete.

La realizzazione e la diffusione di materiali di comunicazione rivolti all'esterno (quali inviti, programmi, comunicati, presentazioni, contenuti web e social) che rechino il nome e/o il logo della Rete devono essere preventivamente condivise con il Capofila, che assicura il coordinamento complessivo della comunicazione istituzionale della Rete.

Il Capofila coordina le attività di comunicazione istituzionale della Rete e può definire linee guida operative e grafiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche mediante apposito allegato tecnico al presente Regolamento.

L'uso del logo da parte di soggetti non aderenti è subordinato ad autorizzazione preventiva del Capofila, previo parere dell'Assemblea quando necessario.

Art. 13. - Risorse economiche e quote di adesione

La Rete opera senza personalità giuridica autonoma. La gestione amministrativa e contabile delle risorse della Rete è assicurata dal Capofila, secondo le decisioni dell'Assemblea e nel rispetto del presente Regolamento.

La Rete **si finanzia attraverso:**

- a) quote annuali di adesione versate dai soggetti aderenti;
- b) contributi derivanti da bandi e finanziamenti pubblici o privati;
- c) eventuali sponsorizzazioni e partnership, se compatibili con le finalità della Rete e approvate dall'Assemblea.

La quota annuale di adesione è obbligatoria ed è stabilita annualmente dall'Assemblea, sulla base delle esigenze progettuali e dei finanziamenti disponibili.

In ogni caso, ai fini della sostenibilità della Rete e del rispetto degli obblighi di cofinanziamento previsti dai bandi regionali, la contribuzione complessiva della Rete deve garantire:

- a) una soglia minima di cofinanziamento di natura **finanziaria** pari almeno al **20%** del finanziamento regionale ottenuto;

- b) un contributo minimo annuo per ciascun soggetto aderente **non inferiore a € 600,00.**

La quota annuale di adesione è dovuta per ciascun soggetto aderente, indipendentemente dal numero di musei, istituti o depositi afferenti inclusi nell'adesione, secondo quanto previsto dall'art. 4 in merito all'unità di adesione.

Le quote annuali sono versate al Capofila entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea. L'adesione alla Rete e la permanenza nella stessa sono condizionate al regolare pagamento delle quote, salvo comprovate cause di forza maggiore valutate dall'Assemblea.

Le spese sostenute dalla Rete devono essere coerenti con le attività approvate dall'Assemblea e risultare previste nel **Piano dei costi**, allegato al Piano biennale delle attività.

Il Capofila provvede alla gestione delle entrate e delle spese della Rete e predispone la rendicontazione economico-finanziaria, secondo le modalità previste dai finanziamenti e in coerenza con quanto approvato dall'Assemblea.

In caso di mancato versamento della quota annuale o delle eventuali quote straordinarie entro i termini stabiliti, il Capofila procede con un sollecito formale. Persistendo l'inadempienza, l'Assemblea può deliberare misure progressive di gestione dell'inadempienza, fino alla sospensione dalla partecipazione alle attività della Rete e, come extrema ratio, l'esclusione.

Le Parti (Aderenti e Capofila), nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dal Regolamento, rispondono direttamente del proprio operato, liberando le altre Parti da eventuali responsabilità derivanti da tale operato.

Art. 14. - Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La Rete adotta strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività al fine di garantire qualità, efficacia e continuità nel tempo.

Il Gruppo di lavoro "Programmazione e monitoraggio" redige una relazione annuale sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento dei progetti, sulla base dei contributi degli altri gruppi di lavoro.

I soggetti aderenti si impegnano a fornire in tempi congrui i dati e la documentazione necessari al monitoraggio e alla rendicontazione.

Ai fini del monitoraggio della partecipazione e del miglioramento continuo delle attività di rete, il Capofila, insieme al gruppo di lavoro "Programmazione e monitoraggio" può prevedere la compilazione, con cadenza annuale, di un questionario di autovalutazione, nonché l'utilizzo di indicatori essenziali relativi alla partecipazione degli aderenti alle attività comuni e ai gruppi di lavoro.

Art. 15. - Recesso, decadenza e gestione delle inadempienze

Il recesso volontario è esercitabile secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa e deve essere comunicato per iscritto al Capofila e all'Assemblea.

Il soggetto recedente resta tenuto al completamento degli impegni assunti nell'ambito delle attività già avviate, salvo diverso accordo deliberato dall'Assemblea.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, l'Assemblea può adottare, in forma progressiva:

- a) richiamo formale;
- b) esclusione dalla Rete, come misura di ultima istanza.

Costituisce inadempienza rilevante anche il mancato versamento delle quote entro i termini stabiliti, salvo comprovate cause di forza maggiore.

Art. 16. - Modifica del Regolamento

Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere presentate dal Capofila o da uno o più soggetti aderenti.

Le modifiche sono approvate dall'Assemblea con **maggioranza qualificata** pari ad almeno due terzi dei presenti.

Art. 17. - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.

Eventuali allegati tecnici (linee guida di comunicazione, modelli di report, schede operative) possono essere adottati e aggiornati dal Capofila, senza necessità di modifica formale del Regolamento.

Allegati

Allegato A – Elenco aggiornabile dei soggetti aderenti

Allegato B – Modello di richiesta di adesione

Allegato C – Linee guida per l'uso del logo e della comunicazione

Regolamento approvato in data 25 febbraio 2026